

**Corte d'Appello di Palermo – Sezione III penale – Sentenza 22 febbraio 2016 n. 648**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO  
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai Signori:

Presidente Raimondo Loforti

Consigliere Egidio La Neve

Consigliere Mario Conte

Il 10/2/16 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Et.Co. e con l'assistenza del Cancelliere Dott.ssa El.Ba.

Ha emesso e pubblicato la seguente:

**SENTENZA**

Con sentenza del 20.6.2014 il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha dichiarato Gi.Um. colpevole del reato di violenza privata – commesso il 20.10.2011 – e l'ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile ed al pagamento della provvisoria di Euro 5.000,00.

Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, che – con il primo motivo – ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, prospettando che l'imputato non avrebbe opposto un rifiuto reiterato alla richiesta della sorella di liberare l'accesso, spostando le autovetture, che erano nella sua disponibilità, come sarebbe stato confermato dal maresciallo Co.Ca. in relazione alla presenza di animali, nel cortile, che avrebbero impedito il passaggio alla persona offesa.

Non sarebbe stata tenuta in debito conto la dichiarazione dell'imputato, secondo il quale anch'egli era stato impossibilitato a parcheggiare le autovetture di sua proprietà, a causa della costruzione abusiva di un magazzino ad opera della sorella, che aveva, perciò, maturato rancore nei confronti del germano.

Con il secondo motivo dell'atto di gravame è stata chiesta l'assoluzione perché il fatto non sussiste, prospettando che non sussisterebbe l'elemento della violenza. Quanto al trattamento sanzionatorio è stato prospettato il non grave disvalore del fatto, che avrebbe dovuto imporre anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del fatto che l'imputato si sarebbe attivato nello spostare l'autovettura dopo la richiesta della sorella.

L'atto di gravame non è fondato, posto che non vi è ragione per discostarsi da quanto dichiarato dalla persona offesa, come, peraltro, confermato dalla di lei figlia Al.Ma.

Invero, la persona offesa deve essere fondatamente ritenuta pienamente attendibile, inquanto è apparsa ancorata al crudo accadimento dei fatti senza dispensare giudizi e senza lasciarsi andare ad enfaticizzazioni di sorta, non apparendo mossa da motivi di astio, di

rancore o di risentimento personale nei confronti dell'imputato ed interessata alle sorti del giudizio, pur costituitasi parte civile, in modo tale da evidenziare il perseguimento del proprio tornaconto ad ogni costo, non evidenziando, così, alcun intento calunniatorio. Gi.Sa. ha dichiarato che l'imputato era solito parcheggiare la propria autovettura nell'unica stradina di accesso, impedendole di raggiungere la propria abitazione e spesso era accaduto che, giunta in macchina, aveva dovuto bussare alla porta di casa del fratello per chiedergli di spostare l'autovettura, che ostruiva il passaggio ed il fratello, talvolta, le aveva risposto: "tu non devi passare, tu te ne devi andare", talaltra: "se io ritengo opportuno di toglierti la macchina, io la tolgo; se ritengo opportuno non te la tolgo la macchina", così inscenandosi continue liti tra fratello e sorella.

Tale situazione durava da circa sette anni, per cui, quattro anni prima, la persona offesa aveva dovuto trasferirsi altrove, presso la casa di una figlia ma il trasferimento aveva comportato che, di tanto in tanto, le sue due figlie erano, necessariamente, state costrette a ritornare presso la loro abitazione, al fine di prelevare indumenti e quanto occorreva. Anche in tali occasioni, avevano trovato una macchina, dello zio o dei cugini, che ostruiva la stradina o che era posteggiata davanti al cancello dell'abitazione della loro madre. Al.Ma., figlia della persona offesa, ha, conformemente, dichiarato che la propria madre era stata costretta a denunciare il fratello, il quale, posteggiando la propria macchina al centro della stradina, impediva all'autovettura della figlia di raggiungere la propria abitazione e ciò accadeva da lungo tempo. Alla richiesta di togliere la macchina, lo zio le aveva risposto "che lui la macchina non la toglie, perché lui è all'altezza di non togliere la macchina", precisando che, ove la macchina dello zio fosse stata posteggiata ai margini della stradina, la loro auto avrebbe potuto passare e che la sua famiglia era stata costretta a trasferirsi a Monreale per evitare le continue liti con lo zio. Anche la teste Al.Vi. – pure figlia della persona offesa – ha confermato le dichiarazioni rese dalla madre, aggiungendo che, in una circostanza, nel rifiutarsi di spostare la macchina, lo zio era quasi giunto ad alzarle le mani. È risultato, così, accertato che l'imputato aveva continuato a posteggiare la propria auto al centro della stradina impedendo il passaggio e l'accesso all'autovettura della sorella. Infatti, il maresciallo Co.Ca. era intervenuto, come dallo stesso dichiarato, poiché l'autovettura di Gi.Sa. non aveva avuto possibilità di accesso all'abitazione di pertinenza e, in effetti, vi erano tre autovetture, che erano di ostacolo alla manovra richiesta dalla persona offesa. Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il predetto maresciallo non lo ha sollevato dalle responsabilità, nel senso auspicato nell'atto di gravame, poiché lo stesso ha depresso, inequivocabilmente, per l'ingombro del vicolo (...) causa delle auto dell'appellante, che impedivano l'accesso. Ha anche precisato che, all'atto dell'intervento, vi erano tre autovetture, che impedivano l'accesso alle altre, perché il vicolo (...) stretto e consentiva il passaggio di una sola autovettura e, in realtà, vi era un cortile – con annessi animali – ma era più in avanti. Le tre autovetture impedivano il passaggio alla vettura di Gi.Sa., che non era riuscita a passare, poiché nessuna delle tre macchine era stata spostata

e, all'ultimo, non era stato possibile spostare la terza autovettura, in quanto non era stato possibile reperibile il possessore. Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, l'imputato, dunque, ha spostato l'autovettura di sua pertinenza – non dopo che glielo aveva chiesto la sorella – ma solo dopo l'intervento dei carabinieri (vedi, in tal senso, dichiarazione del maresciallo Co.Ca.). Le tre vetture ostruivano, effettivamente, il passaggio, essendo poste l'una dietro l'altra, in fila e, come dichiarato dalla teste Fa.Ma., dei carabinieri di Monreale, la (...) si apparteneva a Gi.Ro., figlio dell'imputato, mentre la (...), intestata ad Al.Cl., era comunque, in uso alla famiglia Gi. e il motociclo (...) era intestato a terza persona. Non rilevano, dunque, nel senso voluto dall'appellante, i prospettati contrasti tra i due germani, che non possono giustificare l'ingombro del passaggio ad opera dell'imputato e ciò a prescindere dalla fondatezza di tali questioni. Orbene, si osserva che risulta provato il delitto di violenza privata, nelle sue componenti oggettive e soggettive, poiché non è richiesto, per la sua configurabilità, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo ("In tema di violenza privata (art. 610 cod. pen.), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo Sez. 5, Sentenza n. 3403 del 17/12/2003).

Del resto, il momento in cui si è consumato il reato coincide con la privazione nella vittima della libertà di determinazione e di azione, qui maggiormente evidenziata dalla disattesa richiesta di spostamento dell'autovettura, effettuata anche dai carabinieri intervenuti e il requisito della violenza – contrariamente all'assunto dell'appellante – si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione ("Integra il delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) la condotta di colui che parcheggia la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo alla parte lesa di muoversi, considerato che ai fini della configurabilità del delitto in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione" Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21779 del 17/05/2006 e vedi anche Cass. Sez. 5, Sentenza n.8425 del 20/11/2013).

All'appellante, poi, non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, posto che l'imputato non solo non ha tenuto alcun contegno collaborativo, ma non ha neppure manifestato alcuna volontà di resipiscenza o di ravvedimento, a fronte della personalità dello stesso – quale criterio indicato dall'art. 133 c.p. – che appare connotata dall'uso spregiudicato della violenza e dai precedenti, a suo carico, per i numerosi e gravi reati di furto, rapina, resistenza ad un pubblico ufficiale, detenzione e porto illegali di armi, evasione, violazione della disciplina degli stupefacenti, lesione personale, rissa e minacce nonché dell'intensità del dolo per come si evince dalla reiterazione della condotta

criminosa nel tempo. (“Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute solo per l’incensuratezza dell’imputato, dovendosi considerare anche gli altri indici desumibili dall’art. 133 cod. pen.” – Cass. Sez. 5, Seni n. 4033 del 04/12/2013 -). Anche la pena inflitta appare equa ed adeguata al caso concreto, essendo la stessa oltremodo contenuta nella misura di mesi sei di reclusione e conforme ai criteri direttivi sopra indicati.

**P.Q.M.**

Letti gli artt. 605 e 592 c.p.p.; conferma la sentenza del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 20.6.2014, appellata da (...) che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Condanna l’imputato alla refusione delle spese sostenute, in questo grado del giudizio, dalla costituita parte civile, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Indica in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Palermo il 10 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2016